

## **GLOSSARIO**

### **Amministratore o esponente della direzione**

I componenti dell'organo di gestione, nonché la persona o le persone con responsabilità per la gestione dell'attività dell'impresa.

### **Bilancio**

Una rappresentazione strutturata dell'informativa finanziaria storica, comprensiva delle relative note, destinata a comunicare le risorse economiche e le obbligazioni di un soggetto a una data di riferimento ovvero le loro variazioni in un determinato periodo di tempo, in conformità ad un quadro normativo sull'informazione finanziaria. Le note relative comprendono solitamente una sintesi dei principi contabili significativi adottati e altre informazioni esplicative.

Il termine può fare riferimento al bilancio completo, ma può anche indicare un singolo prospetto di cui si compone il bilancio, ad esempio, lo stato patrimoniale, il conto economico o le relative note esplicative.

Il termine può riferirsi al bilancio di esercizio o a quello consolidato.

### **Cliente di assurance**

Il soggetto che ha conferito l'incarico di assurance.

### **Cliente di revisione**

Il soggetto che ha conferito l'incarico di revisione. La definizione include l'ente controllato.

### **Cliente di revisione limitata**

Il soggetto che ha conferito un incarico di revisione limitata.

### **Compensi in funzione del risultato (Contingent fee)**

Un compenso calcolato su una base predeterminata in relazione all'esito di un'operazione ovvero in relazione al risultato delle attività svolte dal soggetto abilitato alla revisione o della sua rete. Un compenso stabilito dall'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa non è considerato un compenso in funzione del risultato.

### **Ente collegato**

Un ente su cui il cliente di revisione esercita un'influenza notevole. Ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., l'influenza notevole si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

### **Ente consociato**

Ente che si caratterizza per una delle seguenti relazioni con il cliente:

- (a) un ente che esercita un controllo diretto o indiretto sul cliente se il cliente è rilevante per tale ente;
- (b) un ente con un interesse finanziario diretto nel cliente, se tale ente ha un'influenza notevole sul cliente e l'interesse nel cliente è rilevante per tale ente;
- (c) un ente in cui il cliente, o un ente controllato direttamente o indirettamente dal cliente, ha un interesse finanziario diretto che gli attribuisce un'influenza notevole su tale ente, e l'interesse è rilevante per il cliente e per il suo ente controllato;
- (d) un ente che è sotto il comune controllo con il cliente se tale ente e il cliente sono entrambi rilevanti per l'ente che li controlla.

### **Ente controllato**

Un ente su cui il cliente ha un controllo diretto o indiretto.

### **Ente di interesse pubblico**

Un ente come definito dall'articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 39/10.

### **Ente sottoposto a regime intermedio**

Un ente come definito dall'articolo 19-bis, comma 1, del D.lgs n. 39/10.

### **Esperto del revisore**

Una persona o un'organizzazione in possesso di competenze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, il cui lavoro in tale settore è utilizzato dal revisore per assisterlo nell'acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati. L'esperto del revisore può essere un esperto interno (che è un partner o un membro del personale professionale, incluso il personale a tempo determinato, del soggetto abilitato alla revisione o di altro soggetto appartenente alla rete), ovvero un esperto esterno.

### **Esperto esterno**

Un soggetto (che non sia un partner o un membro del personale professionale, inclusi i collaboratori temporanei del soggetto abilitato alla revisione o della sua rete) o un'organizzazione in possesso di capacità, conoscenze ed esperienze in un settore diverso da quello della contabilità o della revisione, utilizzato dal soggetto abilitato alla revisione per assisterlo nell'acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

### **Familiari**

Un genitore, un figlio, un fratello o una sorella, che non rientra nella definizione di stretti familiari.

### **Giudizio professionale**

L'utilizzo della formazione professionale, delle conoscenze e dell'esperienza pertinenti, nel contesto definito dai principi di revisione, dai principi contabili e dai principi etici nel decidere in modo consapevole le linee di condotta appropriate nelle circostanze dell'incarico.

### **Gruppo di assurance**

- (a) Tutti i componenti del team dell'incarico di assurance;
- (b) tutti gli altri soggetti che, all'interno del soggetto abilitato alla revisione o della sua rete, possono direttamente influenzare l'esito dell'incarico di assurance, ivi inclusi:
  - (i) coloro i quali propongono la remunerazione del responsabile dell'incarico di assurance, o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di assurance;
  - (ii) coloro i quali forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica o specifiche di settore, in relazione a operazioni o atti o fatti connessi all'incarico di assurance;
  - (iii) coloro i quali effettuano attività di controllo o di riesame della qualità in relazione allo specifico incarico, prima dell'emissione della relazione o alla data della medesima.

### **Gruppo di revisione**

- (a) Tutti i componenti del team dell'incarico di revisione;
- (b) tutti gli altri soggetti che, all'interno del soggetto abilitato alla revisione, possono direttamente influenzare l'esito dell'incarico di revisione, ivi inclusi:
  - (i) coloro i quali propongono la remunerazione del responsabile dell'incarico o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di revisione, nonché coloro che si trovano a livelli gerarchicamente sovra ordinati al responsabile dell'incarico, fino al soggetto che è a capo del soggetto abilitato alla revisione;
  - (ii) coloro i quali forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica o specifiche di settore, in relazione a operazioni o atti o fatti connessi all'incarico;

(iii) coloro i quali effettuano attività di controllo o di riesame della qualità in relazione allo specifico incarico, prima della emissione della relazione o alla data della medesima;

(c) tutti coloro i quali nell'ambito di un soggetto appartenente alla rete possono influenzare direttamente l'esito dell'incarico di revisione.

### **Gruppo di revisione limitata**

(a) Tutti i componenti del team per l'incarico di revisione limitata;

(b) tutti gli altri soggetti che all'interno del soggetto abilitato alla revisione possono influenzare direttamente l'esito dell'incarico di revisione limitata, ivi inclusi:

(i) coloro i quali propongono la remunerazione del responsabile dell'incarico o esercitano la diretta supervisione, la gestione o altra forma di controllo sullo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di revisione limitata, inclusi coloro che si trovano a livelli gerarchicamente sovra ordinati al responsabile dell'incarico, fino al soggetto che è a capo del soggetto abilitato alla revisione;

(ii) coloro i quali forniscono consultazioni su questioni di natura tecnica o specifiche di settore in relazione a operazioni, atti o fatti connessi all'incarico;

(iii) coloro i quali effettuano attività di controllo o di riesame della qualità in relazione allo specifico incarico, prima della emissione della relazione o alla data della medesima;

(c) tutti coloro i quali, nell'ambito di un soggetto appartenente alla rete, possono influenzare direttamente l'esito dell'incarico di revisione limitata.

### **Incarico di assurance**

Un incarico in cui, all'esito delle procedure adottate in esecuzione dello stesso e sulla base degli elementi acquisiti, vengono espresse conclusioni con il fine di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori, diversi dal soggetto responsabile, sul fatto che il risultato della valutazione o della misurazione dell'oggetto dell'incarico è conforme a determinati criteri di riferimento.

Rientrano tra gli incarichi di assurance gli incarichi di revisione, gli incarichi di revisione limitata e gli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad una informazione.

(Per le linee guida sugli incarichi di assurance si veda l'International Framework for Assurance Engagements emanato dall'International Auditing and Assurance Standards Board che descrive gli elementi e gli obiettivi di un incarico di assurance).

### **Incarico di revisione**

Un incarico finalizzato a fornire un ragionevole livello di attendibilità in cui viene espresso un giudizio in ordine al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (vale a dire fornisca una rappresentazione veritiera e corretta o sia presentato correttamente in tutti i suoi aspetti significativi) quale, ad esempio, un incarico di revisione legale conferito ai sensi del D.lgs. 39/10, condotto in conformità agli ISA Italia.

### **Incarico di revisione limitata**

Un incarico di assurance condotto in conformità agli standard ISRE (International Standards on Review Engagements) o equivalenti, in relazione al quale un soggetto abilitato alla revisione, sulla base di procedure che non forniscono tutte le evidenze probative che sarebbero richieste per un incarico di revisione completa, esprime una conclusione in merito alla circostanza che non sono pervenuti alla sua attenzione elementi che lo abbiano indotto a ritenere che il bilancio non sia stato predisposto, in relazione a tutti i suoi aspetti significativi, in conformità con il quadro normativo dell'informazione finanziaria.

### **Incentivo**

Un oggetto, una situazione o un'azione di cui ci si avvale per influenzare il comportamento di un altro individuo, ma non necessariamente con l'intento di influire in modo improprio sul suo comportamento.

Gli incentivi possono ricomprendere varie tipologie di atti e comportamenti che danno origine a mancata osservanza di leggi e regolamenti (cfr. par. R340.5(I)) e che possono comprendere, a titolo esemplificativo, semplici atti di ospitalità, opportunità di impiego o altre opportunità commerciali tra soggetti abilitati alla revisione e clienti attuali o futuri.

### **Indipendenza**

L'indipendenza consiste in:

- (a) indipendenza mentale – lo stato mentale che consente di esprimere una conclusione senza condizionamenti che compromettano il giudizio professionale, consentendo quindi a una persona di agire con integrità, obiettività e scetticismo professionale; e
- (b) indipendenza agli occhi di terzi – l'evitare fatti e circostanze talmente significativi, in base ai quali un terzo, ragionevole e informato, dopo aver soppesato tutti i fatti e le circostanze specifici, concluderebbe, verosimilmente, che siano compromessi l'integrità, l'obiettività o lo scetticismo professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un membro del gruppo di revisione o del gruppo di assurance.

### **Interesse finanziario**

Un interesse su strumenti finanziari di un ente quali partecipazioni sociali o altri titoli, obbligazioni, o altri strumenti di debito, inclusi la facoltà o l'obbligo di acquistare tali strumenti o loro derivati.

### **Interesse finanziario diretto**

Un interesse finanziario:

- (a) detenuto direttamente da, e soggetto al controllo di, un individuo o un ente (inclusi quelli amministrati nel suo interesse o per suo conto da altri), oppure
- (b) di cui un individuo o un ente è il beneficiario effettivo, detenuto attraverso un veicolo di investimento collettivo, un patrimonio autonomo (ad esempio estate), un trust o altri soggetti interposti o strumenti di intermediazione, sui quali detto individuo o ente esercita il controllo, o del quale è in grado di influenzare le decisioni di investimento.

### **Interesse finanziario indiretto**

Un interesse finanziario del quale un individuo o un ente è il beneficiario effettivo, detenuto attraverso un veicolo di investimento collettivo, un patrimonio autonomo (ad esempio estate), un trust o altri soggetti interposti o strumenti di intermediazione, sui quali detto individuo o ente non esercita il controllo né dei quali è in grado di influenzare le decisioni di investimento.

### **Livello accettabile**

Livello al quale un soggetto abilitato alla revisione, utilizzando il processo di valutazione di un terzo ragionevole e informato, concluderebbe, verosimilmente, di osservare i principi fondamentali.

### **Misure di salvaguardia**

Le misure di salvaguardia sono azioni, singole o combinate con altre, intraprese dal soggetto abilitato alla revisione che riducono efficacemente i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali entro un livello accettabile.

Questo termine è descritto nel paragrafo 120.10 A2.

### **Non conformità a leggi e regolamenti**

La non conformità a leggi e regolamenti ("non conformità") include atti di tipo omissivo o commissivo, intenzionali o involontari, che siano contrari alle leggi e ai regolamenti vigenti, compiuti dalle seguenti parti:

- (a) l'impresa;
- (b) i responsabili delle attività di governance dell'impresa;

- (c) la direzione dell'impresa;
- (d) altri soggetti che lavorano per l'impresa o sotto la sua direzione.

Tale termine è descritto al paragrafo 360.5 A1.

### **Paese Terzo**

Stato che non è membro dell'Unione Europea.

### **Partner**

Il socio della società di revisione o di altra entità costituita da professionisti abilitati alla revisione o di altra entità appartenente alla rete o qualsiasi altra persona che abbia l'autorità di impegnare la società di revisione o altra entità costituita da professionisti abilitati alla revisione o altra entità appartenente alla rete, relativamente allo svolgimento di un incarico di prestazione di servizi professionali.

### **Personale professionale**

Dipendenti e collaboratori professionali, diversi dai partner, inclusi gli eventuali collaboratori temporanei del soggetto abilitato alla revisione o della sua rete, utilizzati dal soggetto abilitato alla revisione per assisterlo nell'acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

### **Persone strettamente legate**

- (a) il coniuge dell'individuo rilevante ai fini dei par. R340.5(I), R510.4(I), R510.7(I), R510.8(I), R510.9(I), 520.4 A1(I), R520.5(I), 520.6(I) o altro soggetto equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
- (b) il figlio a carico, a norma del diritto nazionale, dell'individuo rilevante ai fini dei par. R340.5(I), R510.4(I), R510.7(I), R510.8(I), R510.9(I), 520.4 A1(I), R520.5(I), 520.6(I);
- (c) altri parenti dell'individuo rilevante ai fini dei par. R340.5(I), R510.4(I), R510.7(I), R510.8(I), R510.9(I), 520.4 A1(I), R520.5(I), 520.6(I) che abbiano convissuto per almeno un anno alla data in cui si è verificata la circostanza trattata dal Codice Italiano di Etica e Indipendenza;
- (d) qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate dall'individuo rilevante ai fini dei par. R340.5(I), R510.4(I), R510.7(I), R510.8(I), R510.9(I), 520.4 A1(I), R520.5(I), 520.6(I) o dai soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c) della presente definizione, ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata dall'individuo rilevante di cui sopra o dai soggetti indicati alle precedenti lettere a), b) e c), o sia costituita a loro beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di dette persone.

### **Principi deontologici fondamentali**

Tale termine è descritto al paragrafo 110.1 A1. Ognuno dei principi deontologici fondamentali, a sua volta, è descritto nei seguenti paragrafi:

Integrità R111.1

Obiettività R112.1

Formazione, competenza e diligenza professionali R113.1

Riservatezza R114.1

Comportamento professionale R115.1

### **Pubblicità**

La comunicazione al pubblico di informazioni relative a servizi o competenze al fine di ottenere incarichi professionali.

### **Quadro concettuale di riferimento**

Questo termine è descritto alla Sezione 120.

### **Relazione d'affari**

Relazioni che comportano un interesse comune di natura commerciale o finanziaria.

### **Responsabile dell'incarico**

Il partner o altra persona nell'ambito del soggetto abilitato alla revisione o di un soggetto appartenente alla rete che è responsabile dell'incarico e del suo svolgimento, nonché della relazione emessa.

Nei casi di incarichi di revisione legale ai sensi del D.lgs 39/2010, il responsabile dell'incarico corrisponde a quanto definito nell'art. 1, comma 1, lettera i), del D.lgs. 39/2010 (cfr. anche l'art. 14, comma 4).

Nel caso in cui l'incarico di revisione sia affidato al collegio sindacale ai sensi del codice civile, ciascun componente effettivo del collegio sindacale è considerato responsabile dell'incarico.

### **Responsabili delle attività di governance**

La persona o le persone responsabili della supervisione della direzione strategica dell'impresa e degli obblighi relativi alla rendicontazione dell'impresa.

Tali responsabilità includono la supervisione del processo di predisposizione dell'informazione finanziaria.

(Per una più compiuta individuazione dei soggetti rientranti nella definizione di responsabili delle attività di governance si veda l'ISA Italia 260 "Comunicazione con i responsabili delle attività di governance").

### **Rete**

Una struttura più ampia alla quale appartiene un soggetto abilitato alla revisione o altra entità, qualunque ne sia la forma giuridica o l'attività svolta, che:

- (a) sia finalizzata alla cooperazione; e
- (b) persegua chiaramente la condivisione degli utili o dei costi, oppure che sia riconducibile ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni oppure che condivida direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o di una parte significativa delle risorse professionali.

### **Revisione**

La revisione dei bilanci di esercizio o dei bilanci consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del D.lgs. 39/2010 o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi delle disposizioni di attuazione della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro, o dalla legislazione nazionale di un paese non appartenente all'Unione Europea ovvero condotta volontariamente.

### **Riesame della qualità dell'incarico**

Un processo configurato per fornire una valutazione obiettiva, prima dell'emissione della relazione o alla data della medesima, dei giudizi professionali significativi formulati dal team di assurance e delle conclusioni da questo raggiunte nel predisporre la relazione.

Il processo di riesame della qualità dell'incarico si applica all'incarico di revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico e degli enti sottoposti a regime intermedio e agli altri eventuali incarichi per i quali il soggetto abilitato alla revisione abbia stabilito che tale riesame sia richiesto.

### **Rischi**

Tale termine è descritto nel paragrafo 120.6 A3 e comprende le seguenti categorie:

Interesse personale – Par. 120.6 A3 a)

Auto riesame – Par. 120.6 A3 b)

Promozione degli interessi del cliente – Par. 120.6 A3 c)

Familiarità – Par. 120.6 A3 d)

Intimidazione – Par. 120.6 A3 e)

### **Soggetto abilitato alla revisione**

Il revisore legale così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del D.lgs 39/10, quale singolo professionista o come componente di un organo societario, oppure la società di revisione legale, così come definita all'articolo 1, comma 1, lettera q), del D.lgs 39/10.

Nel presente Codice il termine “soggetto abilitato alla revisione” ricomprende, ove esistente, anche il controllante del soggetto abilitato alla revisione o il controllato dal medesimo, mediante la proprietà, la direzione o altre modalità.

### **Soggetto appartenente alla rete**

Un soggetto abilitato alla revisione o un'organizzazione di persone o di beni riconosciuta dall'ordinamento giuridico in forma di impresa o in forma associativa, qualunque ne sia l'attività svolta (anche diversa da quella di revisione), che appartiene alla rete del soggetto abilitato.

### **Soggetto appropriato incaricato del riesame del lavoro**

Un soggetto appropriato incaricato di riesaminare il lavoro svolto è un professionista con le conoscenze, le capacità, l'esperienza e l'autorità necessari per riesaminare, in modo obiettivo, il lavoro svolto. Tale individuo può essere un soggetto abilitato alla revisione.

Questo termine è descritto nel paragrafo 300.8 A4.

### **Soggetto terzo ragionevole e informato/Processo di valutazione del soggetto terzo ragionevole e informato**

Il processo di valutazione effettuato da parte di un soggetto abilitato alla revisione sul fatto che un altro soggetto terzo ragionevole ed informato giungerebbe verosimilmente alle stesse conclusioni. Tale valutazione è svolta nella prospettiva di un terzo ragionevole e informato, che soppesa tutti i fatti e le circostanze che sono a conoscenza del soggetto abilitato alla revisione al momento in cui le conclusioni sono tratte, o che ci si potrebbe ragionevolmente aspettare siano a conoscenza del soggetto abilitato. Non è necessario che il soggetto terzo ragionevole e informato sia un soggetto abilitato alla revisione, ma è sufficiente che possieda la conoscenza e l'esperienza pertinenti per comprendere e valutare in modo imparziale l'adeguatezza delle conclusioni tratte dal soggetto abilitato alla revisione.

Tali termini sono descritti al paragrafo R120.5 A4.

### **Stato Membro**

Stato che fa parte dell'Unione Europea.

### **Stretto familiare**

Il coniuge, che non sia legalmente separato, o il convivente more uxorio, o la persona economicamente dipendente. Si considera economicamente dipendente la persona che nel più recente anno solare ha ricevuto più della metà del suo sostentamento dalla persona di cui è considerata a carico.

### **Team dell'incarico (di assurance/revisione)**

Il responsabile dell'incarico, tutti i partner e il personale professionale del soggetto abilitato alla revisione o di un soggetto appartenente alla sua rete che partecipano allo svolgimento dell'incarico e i collaboratori eventualmente impiegati che svolgono procedure relative all'incarico.

Sono esclusi gli esperti esterni.

### **Ufficio**

Un sottogruppo distinto organizzato su base geografica o per linee di business.